



ICCOPS - Landscape, Natural and Cultural Heritage Observatory STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

L'organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata ICCOPS - Landscape, Natural and Cultural Heritage Observatory ONLUS, in seguito denominata Centro, è retta dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle norme vigenti del Codice Civile nonché dal D. L.vo 460/1997.

La sua organizzazione e il suo funzionamento sono conformi alla risoluzione 1296 (XLIV), 23 maggio 1968, dell'Economic and Social Council (ECOSOC) delle Nazioni Unite.

Nella denominazione, in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico sarà utilizzato l'acronimo "ONLUS".

Articolo 2 - Sede

Il Centro ha sede legale in Genova.

Con delibera degli associati potranno essere attivate Sezioni e altre Strutture

Articolo 3 – Scopo

Il Centro non ha scopo di lucro e si propone lo svolgimento di attività nel settore della tutela attiva e valorizzazione del paesaggio, della natura e dell'ambiente. Per il raggiungimento dello scopo sociale, nell'ambito del settore sopra specificato, il Centro potrà promuovere iniziative nel campo della ricerca, dell'istruzione e della formazione per la pubblica amministrazione, gli operatori istituzionali e il mondo imprenditoriale, con particolare riguardo agli ambienti costieri e al loro entroterra.

Nell'ambito degli scopi di cui sopra le iniziative consisteranno anche in ricerca scientifica e nell'approntamento di strumenti per la formazione, la pianificazione e la gestione, la comunicazione e la partecipazione sociale con riferimento al paesaggio e in particolare ai settori:

- naturale;
- culturale;
- ecologico;
- economico;
- sociale.

Il Centro si prefigge di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale precludendosi lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Il Centro potrà assumere configurazione e funzioni inquadrabili nella fattispecie dei "Centri di eccellenza", nei termini in cui è disciplinata nell'ordinamento italiano.

Articolo 4 - Patrimonio e finanziamento

Il patrimonio del Centro è costituito dal fondo patrimoniale del Centro stesso. Il patrimonio è costituito:

- dalle quote associative annuali degli Associati, così come definiti nell'art. 5 del presente statuto;
- dalle quote di ammissione versate dagli Associati all'atto dell'adesione al Centro;
- dalle erogazioni a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati, a finanziamento delle attività svolte dal Centro;
- da apporti scientifico - culturali direttamente conferiti sia da Associati sia da terzi;
- da contributi, proventi e corrispettivi anche derivanti dallo svolgimento di attività connesse.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. E' fatto espresso obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5 – Associati

Gli Associati possono essere Enti pubblici o privati, persone giuridiche o fisiche che condividono gli obiettivi del Centro e intendono sostenerne finanziariamente l'attività.

Gli Associati rispondono finanziariamente in modo esclusivo nei limiti del proprio contributo.

L'ammissione degli Associati e la fissazione della relativa quota di adesione avviene su deliberazione del Consiglio Direttivo assunta con il voto favorevole a maggioranza espresso dai membri presenti all'adunanza ed è soggetta alla ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati che dovrà in tal senso pronunziarsi nel corso della sua prima riunione utile.

L'Assemblea determina le quote associative annue, in rapporto alla natura e agli interessi degli associati.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.



Articolo 6 - Recesso ed esclusione

Il recesso dal Centro può essere esercitato in qualsiasi momento, fatto salvo l'impegno al versamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'associato può essere escluso con delibera dell'Assemblea in caso di inadempimento all'obbligo di pagamento della quota associativa, degli altri obblighi previsti dal presente statuto e di quelli convenzionalmente assunti.

L'esclusione è deliberata previo invito formale all'associato di rimuovere la inadempienza contestata ed in caso di sua mancata ottemperanza l'esclusione avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Articolo 7 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Segretario Generale;
- il Revisore Unico
- il Collegio dei Probiviri

Articolo 8 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita dagli Associati così come individuati nel precedente art. 5.

Ciascun Associato ha diritto di voto in ordine ad ogni materia di competenza dell'assemblea.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

L'Assemblea delibera sui seguenti punti:

- le linee programmatiche dell'attività;
- la ratifica dell'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- la nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del componente l'Organo di controllo;
- l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- la determinazione della quota di associazione annuale e la ratifica della quota di ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo;
- le modificazioni dello Statuto;
- l'approvazione e la modificazione di eventuali Regolamenti;
- lo scioglimento e la messa in liquidazione del Centro e la nomina e i poteri del/i liquidatori

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o in sua assenza o impedimento da un altro membro del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo e consuntivo, nonché le linee programmatiche di attività; in ogni caso, relativamente all'approvazione del bilancio consuntivo, l'Assemblea dovrà essere tenuta entro il 30 Aprile di ogni anno.

Salvo diversa esplicita previsione dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se è rappresentata almeno la metà degli Associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli Associati rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea risultano da verbale firmato dal Presidente e da un segretario: le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da un rappresentante degli Associati presente scelto dal Presidente, ovvero da un notaio o da un terzo.

Le deliberazioni relative a modifiche dello Statuto così come quelle relative allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio, sono validamente assunte con la presenza ed il voto favorevole di almeno 2/3 degli Associati

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in seguito denominato C.D., è convocato e presieduto dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Esso è costituito da:

- il Presidente del Centro;
- il Vice Presidente
- il Segretario Generale
- un numero di altri membri non superiore a 9.

Almeno tre componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra esperti della materia: tra essi il C.D. nomina un Coordinatore Scientifico al quale sono delegate funzioni istruttorie delle attività di pertinenza C.D. portanti una valenza scientifica, in modo particolare la predisposizione del Programma Scientifico.

Il C.D. dura in carica tre anni.

Le funzioni di segretario del C.D. sono assunte dal Segretario Generale o in sua assenza o impedimento da un altro membro del Consiglio Direttivo.



Il C.D.:

- predisporre il programma scientifico del Centro;
- dispone le linee organizzative per attuare gli indirizzi operativi deliberati dall'Assemblea e i programmi di attività predisposti;
- redige e propone all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo e ogni atto pertinente, ivi comprese le spese necessarie per la gestione ordinaria;
- delega poteri di spesa al Presidente fissandone i limiti e la materia, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal bilancio preventivo per la gestione ordinaria
- propone all'Assemblea eventuali modificazioni dello statuto;
- su proposta del Presidente, nomina il Segretario Generale.

Il C.D. delibera validamente con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 10 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti gli atti che concernano il patrimonio e la gestione del bilancio e in ogni atto legale o di rilevanza legale.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- convoca e presiede il C.D. e l'Assemblea e ne coordina i lavori;
- attua le delibere del C.D. ed esercita i compiti ed i poteri attribuiti e delegati dallo stesso Consiglio;
- può, su delibera del C.D., conferire procure per il conseguimento di atti o categorie di atti, anche a terzi.

Articolo 11 – Vice Presidente

Il Vice Presidente ha competenze scientifiche, collabora nell'attività dell'Associazione con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza. Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Partecipa al C.D.

Articolo 12 - Segretario Generale

Il Segretario Generale viene nominato dal C.D. su proposta del Presidente del Centro e dura in carica tre anni.

Il Segretario Generale:

- coordina e controlla le attività degli uffici del Centro;
- esercita le funzioni di segretario del C.D. e può essere oggetto di deleghe specifiche

Articolo 13 - Organo di controllo

E' prevista l'istituzione di un revisore che rimane in carica per tre anni e può essere rieletto per un secondo mandato .

Il revisore esamina i bilanci dell'Associazione e ne attesta la regolarità contabile. Può partecipare inoltre alle riunioni dell'Assemblea e del CD senza diritto di voto.

Articolo 14 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualunque causa deliberato dall'Assemblea degli Associati, la stessa provvederà con la medesima deliberazione:

- a nominare uno o più liquidatori, che cureranno le operazioni di liquidazione sotto il controllo dell'Organo di controllo;
- a stabilire la modalità di devoluzione dei beni una volta esaurita la liquidazione.

Viene fatto comunque obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio del Centro ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, Legge 662/1996 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 – Collegio dei probiviri

Qualunque controversia tra gli associati e tra gli associati e l'Amministrazione dovrà essere sottoposta alla decisione di un Collegio di probiviri.

Il Collegio dei probiviri è composto da n. tre membri, nominato dall'assemblea contestualmente alla nomina del C.D.

I probiviri durano in carica tre anni.

Il Collegio dei probiviri ha funzione conciliativa e di definizione delle controversie.

La relativa procedura è soggetta alle regole proprie dell'arbitrato irrituale, ferma la necessità di una fase preliminare conciliativa.

Il Collegio dei probiviri, esaurita la fase conciliativa, emetterà la sua decisione nel termine di gg. 60 sentite le parti e potrà decidere anche secondo equità.